



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regolamento (UE) n. 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "*disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art.15 della legge 28.7.2016, n. 154*" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i disciplinari dei libri genealogici e dei registri anagrafici già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1012/2016 e che i registri anagrafici già approvati sono considerati libri genealogici con finalità di conservazione;

VISTO il DM n. 552 del 12.1.2009 con il quale sono stati approvati i testi vigenti del "*Disciplinare del registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione*" e delle "*Norme tecniche*" relative agli standard delle razze in esso incluse;

VISTI i DDMM n. 22358 del 30.9.2009, n. 15944 del 14.7.2010, n. 27202 dell'1.12.2010, n. 9742 del 7.5.2012, n. 25420 del 19.12.2013 e n. 1598 del 23.1.2015 con i quali sono state apportate delle modifiche ai testi approvati;

VISTA la nota n. 1098 del 3.4.2019 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori, che gestisce il registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione, ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi del "*Disciplinare dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione*" e delle "*Norme tecniche dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione*" in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 14.2.2019;

RITENUTO necessario, in collaborazione con l'AIA, apportare alcune correzioni ai testi in questione per renderli conformi alle previsioni del Reg. UE 1012/2016 e apportare, inoltre, agli stessi alcune correzioni formali;

CONSIDERATO che i testi, così come rimodulati, rappresentano nel loro insieme i programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione gestiti dall'AIA e risultano rispondere alle finalità di conservazione di dette razze, in linea con la normativa sopra richiamata;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

VISTA la nota n. 9208 del 4.9.2019 con la quale il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, ha impartito indicazioni incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le Direzioni generali prive di Direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane;

VISTA la nota n.3377 del 6/09/2019 la quale, fino all'avvenuto perfezionamento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale, nel confermare tutte le autorizzazioni e gli adempimenti che la direttiva direttoriale n. 12032 del 1 marzo 2019 attribuisce alla responsabilità dei dirigenti degli uffici non generali stabilisce, nel contempo, che gli atti non delegati dall'art. 2 comma 1 della citata direttiva direttoriale sono trasmessi alla firma del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

DECRETA

Articolo unico – Sono approvati i programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione gestiti dall'AIA e costituiti dal "*Disciplinare dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione*" (Allegato 1) e dalle "*Norme tecniche dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione*" (Allegato 2) i cui testi sono parte integrante del presente decreto.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi

DISCIPLINARE DEI PROGRAMMI GENETICI DELLE RAZZE EQUINE ED ASININE A LIMITATA DIFFUSIONE

Capitolo I - Organizzazione

Art.1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 dell'11/05/2018, l'Associazione Italiana Allevatori, di seguito denominata AIA, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950, tiene il libro genealogico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione ed è riconosciuta quale "Ente selezionatore" ai fini della realizzazione dei "Programmi genetici" secondo le modalità previste dal presente disciplinare. Detto Libro Genealogico è da intendersi come il Libro d'Origine per ognuna delle razze equine ed asinine autoctone a limitata diffusione.

I Programmi genetici sono svolti nel territorio nazionale secondo le norme previste dai successivi articoli e hanno come scopo la conservazione, tutela e valorizzazione delle razze equine ed asinine autoctone ed estere a limitata diffusione in Italia. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di seguito "Autorità Competente".

Art.2

1. I programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione rappresentano lo strumento per la conservazione, tutela e valorizzazione delle razze.
2. I programmi genetici sono definiti per le:
 - a) razze autoctone a limitata diffusione;
 - b) razze estere a limitata diffusione in Italia.
3. I programmi genetici delle razze autoctone a limitata diffusione registrano le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della conservazione delle popolazioni, con particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica, promuovendone al contempo la valorizzazione economica.
4. I programmi genetici delle razze estere a limitata diffusione in Italia conservano le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine di una loro corretta utilizzazione in piani di accoppiamento in purezza, per l'incrocio o per il loro impiego in eventuali programmi nazionali di miglioramento genetico in linea con i principi fissati dai rispettivi Libri di origine.

Art. 3

1. Le razze autoctone a limitata diffusione per le quali è previsto un programma genetico sono:
 - a) equine:
 - Cavallino della Giara;
 - Cavallino di Monterufoli;
 - Cavallo del Catria;
 - Cavallo del Delta;

- Cavallo del Ventasso;
- Cavallo Pentro;
- Cavallo Sarcidano;
- Cavallo Appenninico
- Cavallo Romano della Maremma Laziale
- Napoletano;
- Persano;
- Pony di Esperia;
- Salernitano;
- Sanfratellano;
- Tolfetano;

b) asinine:

- Asino dell'Amiata;
- Asino dell'Asinara;
- Asino di Martina Franca.
- Asino Ragusano;
- Asino Romagnolo;
- Asino Pantesco;
- Asino Sardo;
- Asino Viterbese (di Allumiere).

2. Le razze estere ammesse ai relativi programmi genetici delle razze estere a limitata diffusione in Italia, di cui all'art. 2 lett. b), sono le seguenti:

a) equine:

- Cavallo di Merens;
- Knabstrupper.

3. Eventuali denominazioni alternative delle razze autoctone, ovvero denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono riportate nelle Norme Tecniche.

4. Le razze estere a limitata diffusione in Italia di cui all'art. 2 lett. b), eventualmente riconosciute, saranno riportate e descritte nelle "norme tecniche" approvate dall'Autorità competente su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale (CTC).

5. L'ammissione di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti, previa delibera della CTC, devono essere approvate dall'Autorità competente.

Art. 4

1. Allo svolgimento delle attività dei Programmi genetici l'AIA, in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs n. 52 nell'articolo n. 13, commi 3, 5 e 6, provvede mediante:

- la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- l'Ufficio Centrale (UC);

- gli Uffici Periferici (UP);
- il Corpo degli Esperti.

Art. 5

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione delle razze ammesse ai programmi genetici, con particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica. Essa provvede altresì a valutare l'adozione di ogni altra attività o iniziativa utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e al mantenimento delle razze interessate alle attività dei Programmi genetici, propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

2. La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

3. Della CTC fanno parte:

- 1 funzionario tecnico dell'Autorità competente (Servizi Zootecnici), dalla stessa nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- 1 funzionario tecnico rappresentante di ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui sia presente almeno una delle popolazioni del Libro genealogico delle razze autoctone, nominato dal rispettivo Assessorato all'Agricoltura;
- 2 Esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) – Centro di ricerca Zootecnia a Acquacoltura, nominati dall'Autorità competente su proposta dell'AIA;
- 3 allevatori di volta in volta designati dall'AIA, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- Il Presidente dell'AIA o suo delegato;

4. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge e le prescrizioni del presente disciplinare.

5. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AIA.

6. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.

7. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.

8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.

9. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.
14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
15. L'AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante dell'Autorità competente.

Art. 6

1. L'Ufficio Centrale provvede a:
 - a) espletare i compiti relativi al funzionamento dei Programmi genetici;
 - b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
 - c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici Periferici;
 - d) predisporre i certificati zootecnici;
 - e) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il funzionamento dei Programmi genetici ;
 - f) proporre per la nomina esperti di razza, ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della CTC è il direttore dell'AIA.

Art. 7

1. Gli Uffici Periferici provvedono a:

- a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività dei Programmi genetici, secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
- b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni dell'UC;
- c) trasmettere nei tempi e modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
- d) rilasciare i documenti ufficiali dei Programmi genetici secondo le modalità stabilite dall'UC;
- e) segnalare all'UC gli allevatori che richiedono l'iscrizione all'albo degli allevatori di cui al successivo Art.9;
- f) segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.
- g) chiedere autorizzazione all'UC per attività che comportino la trasmissione dei dati dei Programmi genetici a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, astenendosi da ogni attività per la quale l'UC non abbia dato il proprio consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di legge.

2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute e aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione e al corretto funzionamento degli Uffici periferici. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche senza preavviso dall'Ufficio centrale sugli Uffici periferici da esse tenuti.

3. L'AIA può provvedere direttamente in via temporanea alle attività previste dai Programmi genetici nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.

4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, l'AIA provvede a unificare in uno solo le attività di due o più uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate.

Art. 8

1. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della razza o specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti dall'UC e sono nominati dall'AIA.

2. Gli esperti sono incaricati dell'effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal presente disciplinare.

3. Gli esperti inoltre riscontrano, se del caso, l'assenza di cause di esclusione, sui soggetti già iscritti.

4. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.

5. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

6. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti.

L'assenza ingiustificata a due incontri consecutivi comporta automaticamente la cancellazione dal corpo degli esperti.

7. Pena la radiazione dal Corpo, l'esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall'UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

8. Se impossibilitati a svolgere gli incarichi ricevuti, gli esperti dovranno darne tempestiva comunicazione all'UC.

9. L'inosservanza degli incarichi e l'assenza a due convocazioni consecutive comportano la sospensione dagli incarichi.

10. L'attività relativa agli incarichi assegnati a ciascun esperto dovrà essere svolta, salvo giustificato motivo, entro i 30 gg successivi alla data di protocollo, pena l'applicazione delle norme di cui al comma 9.

11. Contro il giudizio degli esperti non può essere fatto ricorso dagli allevatori

Capitolo II – Ammissione degli allevamenti e dei soggetti ai Programmi genetici

Art. 9

1. L'adesione ai singoli Programmi genetici è volontaria e richiede l'iscrizione all'Albo degli allevatori secondo le modalità previste dall'Ufficio centrale. Possono aderire ai Programmi genetici, coloro che:

- a) siano proprietari di animali appartenenti a una delle razze di interesse per i Programmi genetici;
- b) si impegnino a svolgere l'attività prevista dai Programmi genetici;
- c) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine od all'organizzazione dei Programmi genetici;
- d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie;

2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico, il quale provvede a segnalare in via preliminare all'UC l'eventuale esigenza di esami morfologici da svolgere negli allevamenti che abbiano fatto domanda d'iscrizione

3. L'allevatore/proprietario, per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.

4. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato all'Ufficio Periferico le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché di coloro per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

5. I centri d'inseminazione artificiale ed i gestori delle stazioni di monta naturale pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti ai Programmi genetici fino a diversa determinazione, sono considerati allevatori ammessi ai Programmi genetici e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.

6. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC. Il proprietario deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sui soggetti indicati dall'UC per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.

7. Su conforme parere della CTC, l'UC può rendere obbligatorio l'accertamento dell'ascendenza per tutti i soggetti di una determinata popolazione al fine di garantire una corretta gestione degli accoppiamenti, in particolare nel caso di popolazioni reliquia.

Art. 10

1. I Programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione si attuano sui soggetti iscritti nel libro genealogico che si articola in:

- a. Sezione principale in cui sono iscritti i soggetti con almeno una generazione di ascendenti iscritti alla sezione principale, o limitatamente al registro delle razze estere a limitata diffusione, provenienti da libri genealogici di altri stati membri o di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti per la razza di appartenenza.;
- b. Sezione supplementare in cui sono registrati gli animali che non hanno i requisiti genealogici per l'iscrizione nella Sezione principale, previo accertamento da parte di un esperto, del possesso dei requisiti di razza così come indicato nelle "Norme tecniche".

2. In deroga al comma 1, possono essere iscritti alla sezione principale i maschi e le femmine che discendono in primo grado da padri iscritti nella sezione principale e madri registrate nella sezione supplementare. Per i maschi è tuttavia obbligatoria, prima dell'iscrizione alla sezione principale, una visita morfologica che accerti la presenza dei requisiti di razza.

3. I maschi iscritti alla sezione supplementare non sono ammessi alla riproduzione

4. L'UC, su conforme parere della CTC, per non compromettere l'integrità di una razza a rischio d'estinzione, può inibire alla riproduzione i soggetti che presentino tare o difetti trasmissibili così come riportato nelle norme tecniche.

5. Per essere autorizzati all'inseminazione artificiale i soggetti maschi devono essere iscritti alla Sezione principale, essere in possesso di un esame morfologico che attesti la presenza dei caratteri di razza ed avere test di parentela compatibile.

6. Su conforme parere della CTC l'Ufficio centrale può consentire l'abilitazione alla riproduzione di maschi iscritti alla sezione supplementare per le razze a rischio d'estinzione per le quali la limitatezza delle informazioni o l'eccessiva consanguineità lo rendano opportuno.

7. L'UC, su conforme parere della CTC, può stabilire requisiti genealogici più stringenti per l'iscrizione nelle diverse sezioni, fino alla soppressione della sezione supplementare per una o più razze dei Programmi genetici delle razze autoctone a limitata diffusione".

Capitolo III – Informazioni dei Programmi genetici

Art. 11

1. Gli Uffici periferici devono provvedere al rilevamento e alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC e delle informazioni previste dalla normativa vigente per l'anagrafe degli equidi.
2. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull'anagrafe degli equidi devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall'UC.

Capitolo IV – Identificazione dei soggetti iscritti dei Programmi genetici

Art. 12

1. Per essere iscritti, gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni dell'anagrafe degli equidi.

Capitolo V – Documenti ufficiali

Art. 13

1. Per il funzionamento dei Programmi genetici sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:
 - a) Scheda di identificazione;
 - b) Scheda di esame morfologico;
 - c) Certificato zootecnico.
2. I documenti di cui ai punti a), b), sono predisposti dall'UC.
3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.
4. I documenti e gli elenchi ufficiali dei Programmi genetici costituiscono l'unica certificazione per l'attestazione dell'iscrizione di un determinato soggetto al medesimo Programma genetico.
5. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato" secondo le disposizioni attuative dell'anagrafe degli equidi.

Art. 14

1. L'UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti ai Programmi genetici, agli allevamenti dove questi si trovano e i dati anagrafici e genealogici degli equidi, secondo quanto previsto e ammesso dalla vigente normativa sulla privacy.

Capitolo VI – Mostre ed altre manifestazioni ufficiali

Art. 15

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgono equidi iscritti ai Programmi genetici devono essere finalizzate prevalentemente alla promozione delle razze e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti.
2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate preventivamente all'UC e non devono avere finalità incompatibili con quelle del Programma genetico.

Capitolo VII – Diritti ed obblighi degli allevatori iscritti al Programma genetico

Art. 16

1. L'allevatore aderente al singolo Programma genetico si impegna:
 - a) a osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del Programma genetico;
 - b) a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
 - c) a fornire agli organi competenti del Programma genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
 - d) a consentire all'AIA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
 - e) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle Programma genetico. Competenti a valutare l'eventuale incompatibilità è l'UP nel cui territorio si svolge la manifestazione, d'intesa con l'UC.
 - f) a fornire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317 del 30 Aprile del 1996, delle aziende ove si trovano gli equidi iscritti al Programma genetico.
2. L'allevatore aderente ad uno dei Programmi genetici di cui al presente disciplinare ha i seguenti diritti:
 - Ammissione all'Albo allevatori e partecipazione al Programma genetico;
 - Registrazione e iscrizione dei proprio equidi nelle sezioni, di cui all'art. 10 del Disciplinare;
 - Rilascio del certificato zootecnico per gli equidi iscritti, come previsto dall'art 13 del Disciplinare.
 - Accesso ai servizi forniti dall'AIA in relazione al programma genetico.

Art. 17

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
 - radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genomici;

- ammonimento;
- sospensione temporanea dal programma genetico;
- esclusione dell'allevatore dal programma genetico;
- denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC, l'allevatore interessato può presentare ricorso all'AIA con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

3. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo AIA che rimangono in carica 3 anni.

4. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Capitolo VII – Finanziamento dell'Organizzazione

Art. 18

1. Al finanziamento delle attività dei Programmi genetici si provvede sia in sede centrale che periferica con:

- quote associative;
- contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- altre eventuali entrate.

Capitolo IX – Disposizioni generali

Art. 19

1. Registri, certificati e moduli, e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA hanno valore ufficiale.

2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 20

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'AIA, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 21

1. Le norme tecniche, che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Programma genetico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.

2. Le eventuali modifiche delle norme tecniche, di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AIA, previa delibera della CTC, devono venire trasmesse all'Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.

3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Capitolo X – Norma Transitoria

Art. 22

1. Gli allevatori e i capi attualmente iscritti al Registro Anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione sono iscritti rispettivamente all'Albo e alle sezioni di cui all'art. 9 e 10 dei programmi genetici di cui al presente Disciplinare.